

Nostro rif.: Numero: Vostro rif.: **Comune di Giubiasco** **Municipio** Piazza Grande 1 6512 Giubiasco

Giubiasco, 14 marzo 2002

REGOLAMENTO sugli impianti pubblicitari

I. Norme generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente regolamento disciplina, per quanto di competenza comunale, la posa di impianti pubblicitari in applicazione della Legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000.

²L'esposizione di automezzi, rimorchi, contenitori o altri oggetti di per sé mobili, ma con evidente funzione pubblicitaria fissa, è pure soggetta al presente regolamento.

³Sono fatte salve le disposizioni edilizie applicabili ad ogni impianto che costituisce pure costruzione.

Art. 2 Zone

¹Ai fini dell'applicazione di questo regolamento il territorio comunale è suddiviso in:

- Zona fuori perimetro edificabile (di competenza cantonale);
- Zona 1: zone industriali e artigianali, e zone residenziali lungo le strade principali (nuclei esclusi) dove prevalgono gli insediamenti commerciali;
- Zona 2: zone residenziali e nuclei, con le sottozone seguenti:
 - 2 a: settori commerciali in Piazza Grande e nei nuclei;
 - 2 b: resto dei nuclei e prossimità dei monumenti;

²Le zone sono quelle definite dal Piano regolatore, e per il resto precisate dal municipio, che può anche tracciare confini diversi da quelli del Piano regolatore, segnatamente per applicare regole uguali ad una medesima strada.

II. Zona 1

Art. 3 Norme generali

¹La posa di impianti pubblicitari sulle facciate di stabili in Zona 1 non soggiace a restrizioni, fatti salvi gli art. 10, 12 e 13.

²Gli impianti sui tetti di edifici non possono superare 1/10 dell'altezza dell'edificio.



³Impianti su sostegni o pannelli appositi devono distare almeno 1 m dal confine del fondo; le bandiere devono rispettare la medesima distanza a contare dalla bandiera spiegata.

Art. 4 Limitazioni

Nelle parti residenziali poste in Zona 1:

- a) la posa di impianti sui tetti è vietata;
- b) il municipio applica ulteriori restrizioni uniformi per singoli tratti di strada, secondo la prevalenza del carattere commerciale, segnatamente per la dimensione massima e l'orientamento degli impianti (paralleli alla strada).

III. Zona 2

Art. 5 Genere di impianto

¹ Nella Zona 2 sono autorizzati soltanto gli impianti necessari a designare il luogo dove si esercita un'attività (insegna di sede), e solo eccezionalmente – se giustificati da esigenze di percorso - gli impianti che indirizzano ad un tale luogo (insegne direzionali); la posa di altri impianti pubblicitari (pubblicità per terzi) è di principio vietata.

² Eccezionalmente sono autorizzate le insegne abbinata a pubblicità per terzi conformi a un uso diffuso (insegne dei bar).

Art. 6 Forme dell'impianto

Le insegne non devono superare 3 mq di superficie e 18 cm di spessore; vanno posate non più alte delle finestre del primo piano e fisse a facciata degli edifici, parallele alla pubblica via.

Art. 7 Eccezioni

Possono essere autorizzati:

- a) l'uso di porzioni importanti di facciata per interventi a carattere artistico (decorazioni murali), di regola per tempo limitato;
- b) impianti staccati dagli edifici (totem, tralicci), segnatamente corpi segnalatori collettivi per isolati o complessi di edifici, se sostituiscono insegne a facciata, non sono più grandi di queste e sono posati ad almeno 1 m dal confine del fondo;
- c) la posa perpendicolare alla facciata o alla pubblica via di insegne che indicano ubicazioni reperibili d'urgenza (farmacie, servizi di soccorso).

IV. Zone e norme particolari

Art. 8 Zona 2 a

Nelle parti di Piazza Grande e dei nuclei a prevalente carattere commerciale, oltre a quanto prescritto al titolo III, va perseguita una ragionevole uniformità per isolato o tratto di strada.

Art. 9 Zona 2 b

¹ Nelle parti di piazza Grande e nei nuclei a carattere non commerciale e in prossimità di monumenti, le insegne sono da contenere nelle aperture dell'edificio (vetrine).

² In mancanza di adeguate aperture, sono autorizzate insegne a facciata poco appariscenti, segnatamente per dimensioni, e non luminose.

Art. 10 Settori di protezione pubblicitaria

Intorno agli edifici scolastici e ai parchi per bambini sono definiti settori di protezione pubblicitaria, dove è vietata la pubblicità per tabacchi, bevande alcoliche e altri prodotti o servizi dannosi.



Art. 11 Suolo pubblico

¹ La posa di impianti pubblicitari su suolo pubblico soggiace alla Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 e al Regolamento comunale concernente le tasse per l'uso speciale dei beni amministrativi dell'11 giugno 1991.

² L'affissione è permessa su pannelli fissi dedicati a tale scopo, situati nei luoghi designati dal municipio, a numero chiuso.

³ Il municipio mette periodicamente a concorso l'uso di questi pannelli.

Art. 12 Insegne direzionali

¹ La posa su suolo pubblico delle insegne direzionali verso gli stabilimenti di industria e commercio e le strutture pubbliche è fatta dal Comune, avendo cura per l'uniformità.

² I privati che chiedono la posa di insegne direzionali rimborsano i costi al Comune.

³ La posa di insegne direzionali su suolo privato è autorizzata solo in Zona 1 e ad almeno 4 m dalla pubblica via.

Art. 13 Impianti sempre vietati

In tutto il territorio comunale è vietata la posa di impianti con richiami sonori, immagini mobili o a illuminazione intermittente e di pannelli elettronici.

V. Norme finali

Art. 14 Norme transitorie

¹ Queste norme si applicano ai nuovi impianti e alla sostituzione di impianti esistenti.

² Il municipio può ordinare in ogni tempo la rimozione di impianti preesistenti in manifesto contrasto, tenendo conto del costo dell'impianto e del tempo trascorso dalla posa.

Approvato dal Consiglio comunale il 13 maggio 2002
Ratificato dal Dipartimento delle istituzioni il 4 settembre 2002

